

SENATO DELLA REPUBBLICA

— XI LEGISLATURA —

N. 784

DISEGNO DI LEGGE

**d'iniziativa dei senatori ZECCHINO, NOCCHI, RICEVUTO,
BISCARDI, ZILLI, CANNARIATO, PAIRE, FERRARA SALUTE,
LOPEZ e RESTA**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 19 NOVEMBRE 1992

Modifiche alla legge 10 aprile 1991, n. 121, recante autorizzazione al Governo per l'emanazione di un testo unico delle leggi concernenti l'istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado

ONOREVOLI SENATORI. - Si deve dare atto al Governo di aver rispettato pienamente i tempi indicati dalla legge 10 aprile 1991, n. 121, recante autorizzazione per l'emanazione di un testo unico delle leggi concernenti l'istruzione. Ciò nonostante abbiamo rilevato l'opportunità di chiedere al Parlamento una proroga dei tempi inizialmente previsti, al fine di conferire una maggiore compiutezza al testo unico in questione che attualmente esclude, anche per incomplezze presenti nel testo della suddetta legge di delega, la scuola italiana all'estero e l'amministrazione scolastica.

Inoltre si deve considerare il rapporto esistente con la legge delega sul pubblico impiego 23 ottobre 1992, n. 421. Si deve al riguardo rilevare che solo fra tre mesi si potranno conoscere i relativi decreti delegati. Essi comportano, anche, come si evidenzia nella relazione ministeriale relativa alla terza parte del testo unico, la modifica o la riscrittura di numerosi articoli riguardanti lo stato giuridico del personale della scuola. Poichè non sembra proponibile, e neppure la relazione del Ministro la suggerisce, la possibilità di un ritorno del nuovo testo alle Commissioni parlamentari dopo l'emanazione di un primo parere, le strade possibili risultano essere due:

a) esprimere il parere sul testo attuale e lasciare al Governo la responsabilità di adeguarlo ai nuovi contenuti dei decreti delegati. Tutto ciò dovrebbe avvenire comunque entro il 26 aprile del 1993. Questa circostanza, a parte ogni considerazione di

opportunità, sembra altamente improbabile considerando anche la prevista espressione di un parere conclusivo da parte del Consiglio di Stato;

b) una seconda ipotesi, più realistica, che ha motivato questo nostro disegno di legge, prevede la possibilità di una proroga della delega.

Il disegno di legge, che consiste in un articolo unico, riguarda appunto la proroga della delega per un periodo di tempo breve e strettamente necessario per l'estensione degli ambiti da comprendere nel testo unico.

Tale estensione riguarda:

1) la considerazione della normativa riguardante le scuole italiane all'estero. Stranamente nel testo unico si tratta solo degli istituti musicali privati all'estero;

2) la considerazione delle disposizioni legislative riguardanti l'amministrazione scolastica;

3) gli effetti sullo stato giuridico del personale derivanti dall'emanazione dei decreti legislativi previsti dalla legge 23 ottobre 1992, n. 421.

Infine si prevede un impegno del Ministero della pubblica istruzione per l'emanazione di un testo unico, ormai ineludibile, riguardante la normativa secondaria (regolamenti, decreti, ordinanze, circolari).

Non è prevista una copertura finanziaria, rientrando le materie e le attività contemplate, nell'ambito degli impegni già garantiti dalla legge n. 121 del 1991.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Il testo unico di cui all'articolo 1 della legge 10 aprile 1991, n. 121, dovrà riguardare anche la riunione e il coordinamento delle disposizioni legislative che regolano:

- a) il funzionamento delle istituzioni scolastiche ed educative italiane all'estero;
- b) l'ordinamento dell'amministrazione scolastica centrale e periferica.

2. I termini di cui agli articoli 1 e 2 della sopracitata legge, anche al fine di consentire l'accoglimento delle modifiche alle norme di stato giuridico introdotte dai decreti legislativi di cui alla legge 23 ottobre 1992, n. 421, sono rispettivamente prorogati al decimo e al sesto mese successivo alla data di entrata in vigore della presente legge.

3. Per la stesura della parte riguardante la lettera a) del comma 1 il Ministro della pubblica istruzione si avvale anche della collaborazione delle competenti direzioni generali del Ministero degli affari esteri.

4. Entro un anno dall'emanazione del testo unico di cui al comma 1, il Ministro della pubblica istruzione provvede alla emanazione di un testo unico comprendente tutta la normativa di carattere secondario in materia di istruzione.